



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 108 del 15-02-2024

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 36 DEL 15-02-2024

Oggetto: Collocamento a riposo della dipendente Sig.ra Mucci Silvana per raggiunti limiti di eta con decorrenza dal 29.02.2024.

L'anno duemilaventiquattro addì quindici del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 28.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2026;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2024/2026, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

Visto l'art. 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che ha rideterminato le tipologie di pensione e, in particolare, i commi 4, 6 lettera c) e 7 primo periodo, che hanno definito nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16/12/2014 con il quale è stato determinato l'adeguamento delle speranze di vita per il periodo 1/1/2016 - 31/12/2018 e sono stati stabiliti i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici;

Visto l'art. 2, c. 5, D.L. 101/2013, il quale stabilisce che l'art. 24, c. 4, secondo periodo D.L. 6/12/2011, n. 201, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;

Viste le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8/3/2012 e n. 2 del 19/2/2015 le quali dispongono che:

- i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 201/2011 ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;
- nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione, e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Esaminato il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0015888 del 04/04/2013 che individua la seguente fattispecie:

“il dipendente non raggiunge il minimo contributivo se si considera esclusivamente il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione presso cui presta servizio, ma riesce ad arrivare ai 20 anni di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia in quanto titolare di altri rapporti contributivi derivanti da attività lavorative precedentemente svolte (come dipendente di altre amministrazioni pubbliche, come dipendente nel settore privato o come autonomo) in tal caso il lavoratore può ricorrere all'istituto della totalizzazione di cui al d.l.gs. 42/2006 o del cumulo contributivo di cui alla l. n. 228/2012, totalizzando o cumulando i periodi contributivi per raggiungere il requisito minimo, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia.

Pertanto, l'amministrazione deve collocarlo a riposo al compimento dell'età del limite ordinamentale di permanenza in servizio se il dipendente matura prima del 31/12/2011 un qualsiasi diritto a pensione, oppure al raggiungimento del nuovo requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, qualora sia soggetto al nuovo regime introdotto dall'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011”;

Visto l'art. 1, c. 239, L. 24/12/2012 n. 228, modificato dall'art. 1 comma 195 della Legge 11/12/2016 n. 232 il quale prevede, nel caso di periodi contributivi accreditati presso gestioni

pensionistiche diverse, la facoltà per il lavoratore di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione;

Rilevato che:

- i lavoratori che hanno contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2019-2020 e 2021-2022, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni. Unitamente al requisito anagrafico è richiesto l'ulteriore requisito contributivo di almeno 20 anni; a tali fini è da considerare tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'iscritto (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa). Può concorrere, per la determinazione del requisito contributivo, anche la contribuzione versata/accredita nelle gestioni diverse da quella esclusiva in cui risulti iscritto il pubblico dipendente, quale la contribuzione versata nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, nella Gestione sostitutiva, nella Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26, L. n. 335/1995, nonché la contribuzione versata nelle Casse dei liberi professionisti. I periodi coincidenti vanno valorizzati, ai fini della determinazione del diritto, una sola volta.

- Con riferimento al biennio 2019-2020, i lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

- I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2019-2020 e 2021-2022, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni e di una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti superiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. "importo soglia"). È peraltro possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un requisito anagrafico, per il biennio 2019-2020 e 2021-2022, di 71 anni di età con almeno cinque anni di contribuzione effettiva (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) a prescindere dall'importo della pensione (in questo caso non è richiesto l'ulteriore requisito dell'importo soglia).

- **Considerato** che il dipendente Silvana Mucci Cat. B4 ha presentato all'INPS, sede di Teramo domanda di pensione diretta ordinaria di vecchiaia chiedendo che la stessa venga liquidata;

Ritenuto di dover risolvere il rapporto di lavoro con la dipendente Silvana Mucci, che ha raggiunto l'età anagrafica e quindi il diritto a percepire la pensione;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il C.C.N.L. vigente per il comparto Regioni e Autonomie Locali sia per il personale Dirigente sia per il Personale non Dirigente;
Visto il D.L. n. 201/2011;
Visto il D.L. n. 112/2008;
Visto il D.L. n. 78/2010;
Visto il D.L.n. 101/2013;
Vista la legge n. 232/2016 (*Legge di bilancio 2017*);
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la normativa vigente in materia, nonché, le circolari INPS in materia di pensionamento per i propri iscritti.

DETERMINA

- di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, collocando a riposo la dipendente Silvana Mucci, nata il 23-02-1957, avendo la medesima raggiunto il limite di età anagrafica per l'accesso al pensionamento previsto;
 - di riconoscere alla dipendente il diritto a conseguire la pensione a carico dell'Istituto di Previdenza Sociale *ex* Inpdap con decorrenza dal 01.03.2024;
 - di dare mandato all'Ufficio Personale di questo Ente per gli adempimenti conseguenziali, con riferimento in particolare all'inoltro all'INPS, gestione *ex* INPDAP, della documentazione per la liquidazione della pensione e per la corresponsione dell'indennità di fine servizio, con le modalità previste dalla vigente normativa di settore;
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
- il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di comunicare il presente atto:

- a) all'interessata;
- b) all'Ufficio Personale per gli adempimenti conseguenti.

di comunicare, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Priscilla Di Vittorio;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 15-02-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni